

Modello Convenzione per la gestione associata di attività di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive ENTE CAPOFILA COMUNITÀ MONTANA

Modelli di funzionamento istituzionale, organizzativo e gestionale

POLO VALLI DEL VERBANO



**CONVENZIONE PER
LA GESTIONE ASSOCIATA
DI ATTIVITÀ
DI COMPETENZA
DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE**

ENTE CAPOFILA
COMUNITÀ MONTANA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ENTE CAPOFILA COMUNITÀ MONTANA

Richiamati

- a) il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-27-bis (titolo II, capo IV), che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti agli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- b) l'articolo 24 del citato Decreto che consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- c) il Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- d) il successivo D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, nel quale sono state introdotte modifiche al predetto D.P.R. n. 447/98, prevedendo in particolare che rientrano tra gli "impianti produttivi" tutte le attività di produzione dei beni e servizi ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività

turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni;

- e) il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 2008";
- f) l'articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 che offre la possibilità ai comuni di esercitare le funzioni inerenti allo Sportello Unico per le Attività Produttive in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio;
- g) l'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che spetta alle Comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni.

Premesso che

lo SUAP:

- a) costituisce il punto unico di accesso degli utenti per l'inoltro telematico delle istanze ed emette gli atti che la legge impone in relazione alla gestione delle segnalazioni certificate d'inizio attività e ai procedimenti ordinari. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e i relativi allegati, sono presentati esclusivamente allo SUAP, in coerenza con le modalità disciplinate dal D.P.R. 160/2010 e dal suo allegato tecnico;
- b) assicura l'esercizio delle funzioni di carattere: amministrativo, per la gestione delle istanze e i procedimenti di autorizzazione e controllo; informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese e all'utenza in genere; relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni; promozionale, per la diffusione e la miglior conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico;
- c) provvede, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010, al controllo formale delle segnalazioni certificate d'inizio attività produttiva e delle istanze relative ai procedimenti ordinari;
- d) fornisce informazioni agli utenti sulle procedure amministrative;
- e) garantisce l'accesso alla modulistica necessaria all'avvio di un procedimento o all'inoltro di una segnalazione, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010;
- f) garantisce le informazioni relative allo stato delle pratiche, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010;
- g) acquisisce dagli Uffici comunali competenti gli atti amministrativi necessari all'evasione delle pratiche, di cui all'articolo 1 della presente convenzione;
- h) gestisce i rapporti con enti terzi cui competono attività di controllo e di istruttoria relative alle istanze presentate;

- i) possiede un Responsabile cui spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che la legge attribuisce allo SUAP;
- j) ha fra le sue competenze i procedimenti relativi all'edilizia produttiva di beni e servizi, se non deliberato diversamente dal singolo comune, come disciplinato dalla legge e dalla presente convenzione.

Dato atto che

- a) l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio e il contenimento dei costi;
- b) i seguenti enti intendono gestire, mediante la stipulazione di una convenzione, in forma associata attività di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive:

Comunità Montana

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di gestione associata delle attività amministrative che hanno come oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché quelle relative alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente convenzione, come previsto dal DPR 160/2010, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2

Finalità

La gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, di seguito "SUAP", costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti associati assicurano la semplificazione di tutte le procedure inerenti alle attività produttive di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

La gestione in forma associata è improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) preciso rispetto dei termini;
- c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) miglioramento continuo delle relazioni con l'utenza e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica dei servizi, tesa alla semplificazione dei procedimenti, dei collegamenti con l'utenza e con gli altri Enti.

Art. 3

Durata

La durata della convenzione è valida sino al __.__.20__, a decorrere dal __.__.20__.

La validità della presente convenzione deve essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazione dell'organo competente, dalle amministrazioni aderenti.

Art. 4 Capofila

L'Ente Capofila della presente convenzione è la Comunità Montana.

Art. 5

Servizi erogati dalla Comunità Montana a tutti i comuni aderenti

La Comunità Montana , per tutti i comuni aderenti alla presente convenzione:

- a) propone e gestisce il piano di formazione e cura la realizzazione, gestione e sviluppo della comunità professionale locale che coinvolge il personale dei comuni aderenti preposti all'evasione delle pratiche relative alle attività produttive, preoccupandosi di promuovere la partecipazione ad altre comunità professionali;

- b) programma e coordina iniziative per i comuni aderenti alla presente convenzione affinché sia garantita la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettera a) e lettera a bis) del Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, e all'art. 2, comma 2, del DPR 160/2010, e li assiste nella trasmissione dei dati necessari per l'accreditamento degli SUAP presso il Ministero per lo Sviluppo Economico;
- c) fornisce assistenza per la redazione e il costante aggiornamento della Carta dei Servizi per tutti gli SUAP.

Art. 6

SUAP associatocostituito presso la Comunità Montana

Presso la Comunità Montana è costituito, per i comuni inseriti nella Tabella 1 e ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Ufficio Unico che svolge attività che la normativa e la presente convenzione attribuiscono agli SUAP.

Tabella 1

Comuni per i quali la Comunità Montana assume le funzioni di Ufficio Unico per lo svolgimento delle attribuzioni dello SUAP

Per tutti gli altri comuni aderenti alla presente convenzione e non citati nella Tabella 1, le funzioni assegnate agli SUAP sono esercitate dai singoli comuni.

Le decisioni riguardanti la gestione organizzativa ed economica dell'Ufficio Unico sono demandate alla Conferenza dei Sindaci dei comuni compresi nella Tabella 1. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Comunità Montana, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei Sindaci dei comuni compresi nella Tabella 1. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Assiste alla Conferenza, con funzioni di verbalizzante, il Dirigente competente della Comunità Montana o persona da questi delegata.

La Comunità Montana, al fine di esercitare le funzioni di Ufficio Unico, predispone un Portale nel quale sono disponibili:

- a) informazioni relative alle funzioni esercitate dallo SUAP;
- b) servizi per la gestione delle segnalazioni d'inizio attività e dei procedimenti ordinari, in modo che sia garantita un'efficace gestione telematica dei rapporti con gli enti esterni e l'utenza, compresa l'informazione sullo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale delle istanze.

Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con il portale www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 7

Comunità Montana quale Ente per lo svolgimento di attività istruttorie

La Comunità Montana, per le segnalazioni e i procedimenti ordinari, svolge attività istruttorie per gli SUAP dei comuni inseriti nella Tabella 2, con l'esclusione delle funzioni indicate nella Tabella 3. Al termine dell'istruttoria la Comunità Montana trasmette allo SUAP competente gli atti amministrativi risultato dell'attività istruttoria.

Tabella 2

Comuni per i quali la Comunità Montana svolge attività istruttorie

Tabella 3

Funzioni per le quali non è previsto il supporto della Comunità Montana

Per favorire lo svolgimento delle attività istruttorie, previste nel presente articolo, la Comunità Montana:

- a) predispone una modulistica standardizzata e bozze dei provvedimenti che i singoli SUAP o lo SUAP associato con Capofila la Comunità Montana possono utilizzare direttamente o adattare in relazione alle proprie esigenze;
- b) fornisce assistenza per l'adeguamento del sistema informativo e telematico per l'efficace svolgimento dei procedimenti ordinari e l'acquisizione e controllo delle segnalazioni.

Le decisioni riguardanti la gestione organizzativa ed economica delle attività istruttorie da parte della Comunità Montana, così come previste nel presente articolo, sono demandate alla Conferenza dei Sindaci dei comuni compresi nella Tabella 2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Comunità Montana, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un Sindaco dei comuni compresi nella Tabella 2. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Assiste alla Conferenza, con funzioni di verbalizzante, il Dirigente competente della Comunità Montana o persona da questi delegata.

Art. 8

Responsabili della gestione

La Comunità Montananomina un Responsabile della gestione delle attività previste dagli articoli 5 e 7 della presente convenzione.

L'Ente Capofila nomina anche un Responsabile dell'Ufficio Unico che svolge funzioni di SUAP associato, di cui all'articolo 6 della presente convenzione.

Un medesimo soggetto può svolgere le funzioni assegnate al Responsabile della gestione delle attività,previste dagli articoli 5 e 7 della presente convenzione, e al Responsabile dello SUAP associato, di cui all'articolo 6 della presente convenzione.

Ogni comune nomina un Responsabile del proprio SUAP, se non gestito in forma associata mediante Ufficio unico, cui sono attribuitele responsabilità previste dal DPR 160/2010. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 4, art. 4 del D.P.R. 160/2010 per il caso di mancata individuazione del Responsabile dello SUAP.

Per il coordinamento e il raccordo delle attività delle varie strutture il Responsabile della gestione delle attività previste dagli articoli 5 e 7 della presente convenzione può indire, senza particolari formalità e anche su richiesta motivata di almeno un Responsabile di SUAP, una Conferenza dei Responsabili degli SUAP.

Art. 9

Conferenza d'Indirizzo

La Conferenza d'Indirizzo è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o da loro delegati, e dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato. Le principali competenze sono:

- a) definizione degli indirizzi programmatici per lo sviluppo della semplificazione in tema di attività produttive;
- b) monitoraggio e valutazione dello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione;
- c) esame delle richieste di adesione da parte di altri comuni;
- d) gestione dei rapporti economici fra gli enti aderenti alla presente convenzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 5;
- e) presentazione di proposte per l'omogeneizzazione delle modalità di riscossione e dell'ammontare degli oneri richiesti agli utenti per l'evasione delle istanze.

La conferenza d'Indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Comunità Montana, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco di un comune aderente. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.Assiste alla Conferenza, con funzioni di verbalizzante, il Dirigente competente della Comunità Montana o persona da questi delegata.Alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i Segretari Comunali dei comuni aderenti e i Responsabili previsti nell'articolo 8 della presente convenzione.

Art. 10
Carta dei servizi

La Carta dei Servizi degli SUAP rappresenta uno strumento d'informazione sui diritti dell'utenza e sulle caratteristiche dei servizi offerti in materia di attività produttive dagli SUAP.

La Comunità Montana fornisce assistenza per la redazione e il costante aggiornamento della Carta dei Servizi degli SUAP, che può essere pubblicata in forma unitaria per tutti comuni aderenti alla presente convenzione.

Art. 11
Crescita e diffusione della conoscenza

Gli aderenti alla presente convenzione, come previsto dall'articolo 5, perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione e la crescita professionale delle risorse umane, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. A tal fine, la Comunità Montana, compatibilmente con le risorse disponibili, programma la formazione professionale e il costante aggiornamento di tutti gli addetti degli Enti associati coinvolti nelle attività amministrative relative alle attività produttive e ai processi di semplificazione.

Il programma è proposto alla Conferenza d'Indirizzo per l'approvazione e il finanziamento. La Comunità Montana cura la successiva realizzazione delle attività formative.

Il personale e gli Amministratori degli Enti aderenti, per rafforzare la crescita e la diffusione della conoscenze, partecipano a una comunità professionale nella quale, utilizzando sistemi telematici ad accesso riservato, si determinano confronti e scambi di conoscenze e informazioni allo scopo di aumentare la capacità di rispondere alle istanze e rendere omogenea nel territorio l'offerta dei servizi relativi alle attività produttive.

La Comunità Montanapromuove e anima le attività della comunità professionale e gestisce gli strumenti telematici utilizzati per il suo funzionamento e, inoltre,promuove la partecipazione ad altre comunità professionali.

Art. 12
Dotazioni tecnologiche e gestione dei flussi documentali

Gli enti aderenti alla presente convenzionedevono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni.

Gli Enti associati si impegnano a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e dal relativo allegato tecnico, che si sostanziano nel possesso di:

- a) casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);
- b) firma digitale;
- c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente;
- d) sistema di protocollazione informatica;
- e) area riservata al SUAP all'interno del Portale istituzionale;
- f) registrazione nel portale www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 13

Oneri e finanziamenti

I servizi resi dagli SUAP sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Qualora alla gestione associata dello SUAP dovessero essere concessi dei finanziamenti, questi dovranno essere utilizzati con criteri da concordare nell'ambito della Conferenza d'Indirizzo.

Art. 14

Impegni degli Enti associati

Ciascuno degli Enti associati s'impegna a organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione e a fornire, nell'ambito delle determinazioni della presente convenzione, tutte le informazioni, gli atti amministrativi e di pianificazione, i regolamenti, per garantire la collaborazione necessaria al buon andamento delle attività.

Gli Enti s'impegnano altresì a stanziare, nei rispettivi bilanci, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 15

Ripartizione delle spese fra gli enti associati per le attività svolte dall'Ente Capofila

I rapporti finanziari tra i Comuni aderenti alla convenzione sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Le spese sostenute dalla Comunità Montana per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione sono classificabili come:

- a) spese di attivazione;
- b) spese di gestione.

L'ammontare complessivo di ciascuna tipologia di spesa deve evidenziare la componente relativa al personale, distinguendola rispetto a tutte le altre tipologie di spesa, al fine di determinare la sua incidenza in capo a ogni ente aderente alla presente convenzione.

Le spese di attivazione sono ripartite tra i comuni che beneficiano dei servizi svolti dalla Comunità Montana, di cui agli articoli 5, 6 e 7, considerando i seguenti parametri:

- a) popolazione residente;
- b) N. attività commerciali attive, secondo gli ultimi dati disponibili forniti dalla CCIAA;
- c) N. attività industriali, artigianali e di altra natura produttiva non commerciale, secondo gli ultimi dati disponibili forniti dalla CCIAA.

L'ammontare delle spese di attivazione e la data di corresponsione delle quote sono determinati dalla Conferenza d'Indirizzo.

La partecipazione finanziaria dei comuni compresi nelle Tabelle 1 e 2 alle spese di gestione per le attività previste negli articoli 6 e 7 è determinata con riferimento a parametri che considerano:

- d) popolazione insediata;
- e) N. attività commerciali attive, secondo gli ultimi dati disponibili forniti dalla CCIAA;
- f) N. attività industriali e altre non commerciali attive, secondo gli ultimi dati disponibili forniti dalla CCIAA.

L'effettiva ripartizione delle spese per le attività di gestione, in riferimento agli articoli 6 e 7 e sulla base dei suddetti parametri, è calcolata utilizzando un algoritmo, che ha validità biennale, definito dalla Conferenza d'Indirizzo.

Le spese relative alle attività di gestione sono determinate, in via preventiva e consuntiva, dalle rispettive Conferenze, così come stabilito dagli articoli 6 e 7. Le spese preventivate all'inizio di ciascun anno sono soggette a eventuale conguaglio dopo l'elaborazione del consuntivo di gestione. Entro il 31 marzo di ogni anno la Comunità Montana richiederà a ciascun comune di trasferire a titolo di acconto il _____ % del totale delle spese sostenute l'anno precedente. Per il primo anno di attivazione della presente convenzione le quote di acconto da versare alla Comunità Montana sono determinate rispettive Conferenze, così come stabilito dagli articoli 6 e 7.

Le quote relative alle spese di gestione consuntivate, detratte le quote di acconto, sono corrisposte alla Comunità Montana in un'unica rata entro il 30 gennaio, tramite versamento diretto presso la Tesoreria dell'Ente.

Nel caso di versamento effettuato oltre i termini stabiliti dovranno essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

Sono a carico di ciascun Ente associato le spese relative all'esercizio delle funzioni da parte degli SUAP singoli, se non riconducibili a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente convenzione.

Le spese relative al personale a carico degli enti aderenti alla presente convenzione devono rispettare le limitazioni della spesa introdotte dalla normativa vigente.

Art. 16

Recesso, scioglimento, nuove adesioni e modifica delle modalità di adesione di un ente

E' possibile recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e giustificano la sussistenza.

L'atto sopra specificato dovrà essere formalmente comunicato alla Comunità Montana entro il 31 ottobre di ogni anno e la recesso è valevole a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Il recesso di un Ente dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione associata del servizio per quelli restanti.

Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità nel caso in cui gli altri Enti associati siano in grado d'individuare un altro Ente cui delegare le funzioni oggetto della presente convenzione.

La presente Convenzione cessa nel caso in cui sia espressa da parte di tutti gli Enti associati, con deliberazione dell'organo competente, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'adozione delle deliberazioni dei Consigli. Le Conferenze dei Sindaci, di cui agli articoli 6, 7, 9, definiscono la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili eventualmente acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.

In qualsiasi momento è possibile l'adesione di ulteriori Comuni, che abbiano formalmente approvato il testo della presente convenzione, fatta salva l'approvazione della Conferenza d'Indirizzo. Nuove adesioni non comportano modifiche della presente convenzione.

Ogni singolo comune aderente alla presente convenzione ha facoltà di modificare le modalità di adesione alla presente convenzione in relazione a quanto previsto nelle negli articoli 6 e 7.

Art. 17

Tutela dei dati e sicurezza

La Comunità Montana, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito della presente convenzione devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

La Comunità Montana si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'accesso ai dati di ogni singolo Comune, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione ai Responsabili della Comunità Montana, di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente convenzione, per i provvedimenti tecnici di competenza.

L'accesso ai dati da parte di soggetti terzi è consentito se previsto da una disposizione di legge, previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

Art. 18
Obbligo alla riservatezza

La Comunità Montana si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite per fini istituzionali, esclusivamente ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. del 13.04.1999 n. 112, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni. Si impegna, altresì, ad adottare ogni misura necessaria per evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni e garantisce la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, informazioni, programmi, processi elaborativi o quant'altro connesso alla condivisione dei dati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la COMUNITÀ MONTANA _____	Per il COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxx _____
Per il COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxx _____	Per il COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxx _____

